



Accordo di collaborazione e cooperazione
tra
Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica
e
IMAA - CNR
ISTITUTO DI METODOLOGIE PER L'ANALISI AMBIENTALE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE

TRA

FONDAZIONE BASILICATA RICERCA BIOMEDICA, in seguito denominata Fondazione, con sede in Via Verrastro n.1 - Potenza , Codice Fiscale 96080610767 nella persona del Presidente dott.ssa Francesca Antonella Amodio , domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione

E

CONSIGLIO NAZIONALE delle RICERCHE - IMAA (Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale) - Area di Ricerca di Potenza, in seguito denominata CNR-IMAA, con sede in Tito Scalo (PZ) alla c.da S. Loja Zona Industriale, Codice fiscale n. 80054330586, nella persona del Direttore Dott. Vincenzo Lapenna, C.F. LPNVCN59H08G942Q domiciliato per la carica presso il CNR-IMAA

Premesso che

- la Regione Basilicata ha ravvisato la necessità di rafforzare la conoscenza scientifica sui meccanismi di azione sulla salute umana dei determinanti ambientali, al fine di valutare l'impatto sanitario delle relative esposizioni ed orientare così, anche a fini preventivi, le politiche regionali.
- Con la DGR 440/2015 la Regione Basilicata ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa disciplinante i rapporti tra la Regione Basilicata e la Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica;
- Che l'art. 2 del suddetto protocollo stabilisce *“la Regione e la Fondazione.....collaborano allo sviluppo ed alla esecuzione di azioni comuni di ricerca preclinica e clinica in ambito socio-sanitario con particolare riguardo alla ricerca nel settore delle patologie emergenti, quelle cronico-degenerative, le malattie rare e quelle indotte da inquinamento ambientale;*
- Che *“a norma del medesimo articolo la Fondazione intende sviluppare relazioni istituzionali, sinergie e collaborazioni con altri organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali”;*
- La Fondazione, in quanto struttura di riferimento regionale di ricerca dedicata esclusivamente allo studio in ambito Biomedico, progetta e sviluppa le attività di formazione e ricerca al fine di offrire al Governo regionale e al sistema sanitario regionale

elementi di conoscenza sempre più qualificati al fine di consentire una programmazione delle politiche pubbliche sempre più efficace ed aderente alle conoscenze più avanzate in ambito biomedico;

- in base al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 ed al suo Statuto, il CNR è Ente pubblico nazionale che, in un quadro di cooperazione e integrazione europea, ha il compito di svolgere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese anche attraverso accordi di collaborazione e di programmi integrati;
- il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le Università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- il CNR ha siglato nel 2012 un Accordo di Collaborazione con la Regione Basilicata, tra i cui obiettivi strategici vi è per la promozione di attività di ricerca applicata e supporto tecnico-scientifico nella mitigazione, protezione e prevenzione dai rischi naturali ed ambientali;
- l'Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale (CNR-IMAA), è uno degli istituti della rete scientifica del CNR ed afferisce al Dipartimento di Scienze per il Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente (www.ima.cnr.it), il CNR-IMAA è attualmente l'unico istituto del CNR con sede principale nella Regione Basilicata (Area di Ricerca di Potenza e Polo distaccato di Marsico Nuovo in Val d'Agri).
- Il CNR-IMAA ha come missione statutaria lo sviluppo e l'integrazione di metodologie osservative per la stima di parametri atmosferici, geofisici ed ambientali. Le attività di ricerca dell'IMAA sono organizzate all'interno dei seguenti quattro assi: i) Osservazioni della Terra dal suolo, da aereo e da satellite per lo studio dell'atmosfera, idrosfera, litosfera e biosfera e delle loro interazioni, per lo sviluppo delle applicazioni meteo-climatiche e per la previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi; ii) Caratterizzazione chimico-fisica di suolo e sottosuolo; iii) Sviluppo di tecniche avanzate di monitoraggio ambientale basate sull'integrazione di metodiche chimico-fisiche, biologiche e geologiche, in-situ ed in remote sensing; iv) Metodologie integrate per la pianificazione e la modellistica ambientale, la gestione e l'interoperabilità di dati geospaziali;

- in tale contesto il CNR-IMAA ha partecipato a diversi progetti di ricerca in ambito europeo (FP7 ed H2020 dell'Unione Europea) ed ha una vasta rete di collaborazioni internazionali (es. CNRS-Francia, Max Planck Institute-Germania, CSIC-Spagna, Goddard Space Flight Center NASA - Stati Uniti, University of Tokyo-Giappone, Accademia delle Scienze-Cina, CONAE Argentina etc.);
- il CNR-IMAA rende disponibile, anche attraverso la sua rete nazionale del CNR ed in particolare del Dip. Scienze per il Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente, attività di diagnostica e di monitoraggio delle matrici ambientali e degli agenti fisici anche con riferimento alle attività di analisi integrata e statistica dei dati;
- ritenuto che le competenze scientifiche delle parti possono essere virtuosamente utilizzate nell'elaborazione di progetti scientifici comuni, con indubbio vantaggio circa l'efficacia della ricerca scientifica;
- nel rispetto delle rispettive finalità, le Parti intendono stabilire una collaborazione al fine di addivenire allo sviluppo di singole iniziative ovvero progetti e programmi congiunti;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo a cui, successivamente e previo consenso delle parti, potranno aderire anche altri soggetti interessati al rapporto di partnership.

Art. 2

Le Parti concordano sull'utilità e sull'importanza di contribuire reciprocamente allo sviluppo della ricerca scientifica, dell'innovazione tecnologica e della formazione favorendo concrete ricadute socio-economiche delle medesime.

Art. 3

La collaborazione tra le Parti prevede la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi di ricerca e sviluppo e di formazione.

Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione ed a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente accordo di collaborazione.

La collaborazione si concretizzerà attraverso:

- Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo di comune interesse;
- Realizzazione di progetti di formazione di comune interesse;
- Tirocini Formativi di studenti e dottorandi;
- Scambio di informazioni, di pubblicazioni scientifiche e di altro materiale didattico e scientifico di interesse per le Parti;
- Promozione di iniziative comuni come seminari, convegni, eventi, etc.

Art. 4

Il presente accordo costituisce l'avvio di una collaborazione che potrà concretizzarsi in tutti i campi e nelle discipline di comune interesse e che si attuerà concretamente tramite specifici Accordi Operativi, nei quali verranno definiti e dettagliati i singoli scopi della cooperazione didattica e/o scientifica, tempi e modalità del suo svolgimento, le rispettive responsabilità, gli eventuali impegni economici ed i risultati attesi. Previa valutazione congiunta fra le Parti, i singoli Accordi Operativi potranno coinvolgere altri Soggetti Terzi quali Aziende, Enti ed Istituzioni locali, nazionali, europee ed internazionali.

Art. 5

Al fine di perseguire il generale sviluppo delle attività di collaborazione e l'efficace coordinamento delle singole iniziative, le Parti individueranno propri referenti, relativamente alle progettualità da realizzare.

Art. 6

Ogni soggetto coinvolto nelle attività previste dal presente accordo di intesa e dai successivi Accordi Operativi deve possedere idonea copertura assicurativa a carico delle Parte di appartenenza.

Art. 7

I risultati tecnico-scientifici sviluppati separatamente dalle Parti nell'ambito dei singoli Accordi Operativi, spettano, salvo diversa intesa opportunamente definita e formalizzata nei medesimi, ad entrambe le Parti, che si impegnano a proteggerli e a valorizzarli concordemente secondo le norme e le disposizioni del diritto industriale.

Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni pretesa o rivendicazione che possa derivare dal proprio personale.

Art. 8

Il presente accordo avrà una durata di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione delle Parti.

Esso potrà essere prorogato solo previo accordo scritto tra le Parti.

Ogni modifica e/o integrazione del presente accordo dovrà essere concordata, scritta e sottoscritta dalle Parti, a pena di nullità.

E' facoltà di ciascuna Parte recedere in qualsiasi momento dal presente accordo, adducendo congrua motivazione. La comunicazione di recesso deve avvenire mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima dalla data in cui il recesso avrà efficacia e farà salve le attività eventualmente in corso portando le medesime a compimento secondo risultati ed obiettivi previsti. In caso di esercizio della facoltà di recesso, per un periodo di cinque anni da tale data, le Parti si impegnano a non svolgere attività in concorrenza, già oggetto di sviluppo congiunto; ciò in osservanza dei rispettivi diritti di proprietà industriale come sopra regolati ed, in ogni caso, con l'espresso e specifico impegno a proteggere e valorizzare i risultati tecnico-scientifici acquisiti, del caso altresì prevenendo e manlevando l'altra parte rispetto ad azioni e pretese da parte di terzi.

Art. 9

Le Parti si impegnano a concordare reciprocamente e preventivamente circa il livello di riservatezza di qualsiasi documento od informazione che Esse abbiano a scambiarsi, in ragione dell'attività scientifica.

E' fatta salva in ogni caso la diffusione o la circolazione di informazioni che siano:

- di pubblico dominio al tempo del loro scambio fra le Parti, o successivamente lo diventino;
- ricevute da terze parti senza vincolo di riservatezza;
- sviluppate indipendentemente ed internamente da una delle Parti senza utilizzo di informazioni o documentazione ricevuta dall'altra Parte;
- richieste formalmente da un'autorità pubblica avente competenza e/o giurisdizione sulle Parti.

Art. 10

Resta inteso che, con il presente accordo di intesa, non si intende creare un'organizzazione comune, associazione, anche in partecipazione, joint venture, consorzio, né un rapporto di lavoro subordinato od altro.

Ove una o più clausole del presente accordo fossero invalide o nulle, ciò non inficerà le altre clausole che rimarranno in vigore senza modifiche. Le Parti negozieranno al fine di sostituire le clausole non valide o nulle con altre appropriate al fine di ottenere gli stessi risultati legali ed economici.

Ogni avviso, notizia e/o comunicazione richiesta o prevista dal presente accordo dovrà essere inviata a mezzo di posta, posta elettronica, fax o consegnata a mano alle Parti presso le loro rispettive sedi e recapiti come già indicati in testa; le comunicazioni avranno effetto dalla data di ricevimento.

Le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali variazioni dei loro indirizzi.

Art. 11

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia in forma automatizzata sia in forma cartacea, ai soli fini della esecuzione del presente accordo.

Il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza, previste dal citato D.Lgs. 196/2003.

Le Parti dichiarano che i dati riportati nel presente Accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

Sottoscrivendo il presente accordo di intesa, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare, e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Art. 12

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il foro di Potenza.

Il presente accordo consta di dodici articoli e otto pagine, è redatto in lingua italiana ed è firmato in due originali di uguale valore.

Potenza, 18/12/2017

Per La Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica
La Presidente
Francesca Antonella AMODIO

Per il CNR IMAA
Il Direttore
Vincenzo LAPENNA